

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO  
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16  
in data: **28.04.2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA  
ARERA N. 15/2022**

L'anno **duemilaventitre** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano:

1 - REALI MARCO	P	8 - ROSSI MICHELE	P	
2 - PAGANI ROBERTO	P	9 - GIOVANNONI ARMANDO	A	
3 - BERTOLINI SILVIO	P	10 - COLI FRANCA	A	
4 - DANTI MARTA	P	11 - ANGIOCCHI ANDREA	A	
5 - ANGELI FRANCESCO	P	12 -		
6 - BERTOLINI FEDERICO	P	13 -		
7 - PELLEGRINOTTI NICOLA	P			

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa VALENTINA IEZZI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO REALI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta sotto riportata avente per oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022** ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e del vigente Statuto Comunale che allegati formano parte integrante del presente atto;

TUTTO ciò premesso;

CON votazione dal seguente esito:

consiglieri presenti n. 8 – voti favorevoli n. 6 – contrari zero – astenuti n. 2 (Pellegrinotti Nicola, Angeli Francesco)

## **DELIBERA**

DI APPROVARE la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022** ;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede: - "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"; - "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"; - "15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale";

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è stata istituita l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), per estendere a tale ente la supervisione dello sviluppo del mercato dei rifiuti, unitamente alla regolazione tariffaria. In particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti attualmente vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.07.2021;

VISTI gli interventi effettuati da ARERA con la deliberazione n. 15/2022/R/rif e con l'allegato (Allegato A) testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che hanno avuto un impatto non indifferente sui regolamenti comunali per l'applicazione della TARI, ponendo in risalto il contrasto fra la normativa tributaria del legislatore e la disciplina prevista dall'Autorità;

PRECISATO CHE nel dettaglio, la delibera n. 15/2022 si occupa di diversi aspetti, dichiarazione TARI e adempimenti del gestore, modalità di versamento della TARI ed eventuale rateizzazione, gratuità del pagamento, applicazione degli interessi e le modalità di rimborso;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare il nuovo regolamento della Tari di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in linea con le modifiche normative suddette;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000 e dal vigente statuto comunale che allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere del Revisore Unico espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) D.Lgs. 267/2000, espresso con verbale n. 32 in data 27.04.2023;

#### DELIBERA

1.DI APPROVARE come narrato in premessa, il novellato regolamento di disciplina della Tari allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) al fine di recepire le modifiche DELIBERA N. 15/2022 DI ARERA;

2.DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alla normativa richiamata in premessa;

3.DI DEMANDARE al competente Settore finanziario la trasmissione della presente deliberazione con inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre p.v.;

4.DI DARE ATTO CHE la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente deliberazione;

5.CHE a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.,

6.DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di seguito, stante l'urgenza

CON votazione dal seguente esito:

consiglieri presenti n. 8 – voti favorevoli n. 6 – contrari zero – astenuti n. 2 (Pellegriotti Nicola, Angeli Francesco)

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 40**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022

### **P A R E R E DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Sillano lì: 18.04.2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to COLTELLI MILENA

---

### **P A R E R E DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

Sillano lì: 18.04.2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Rag. Milena COLTELLI

---

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to MARCO REALI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VALENTINA IEZZI

---

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.05.2023 al 18.05.2023 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VALENTINA IEZZI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VALENTINA IEZZI

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**  
**28.04.2023**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---